REGOLAMENTO (CEE) N. 3589/92 DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 1992

che stabilisce per il 1993 le modalità d'applicazione del regime d'importazione di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, previsto dagli accordi interinali di associazione tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Cecoslovacchia e la Repubblica di Ungheria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 518/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra (1), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 519/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra (2), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 520/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra (3), in particolare l'articolo 1,

considerando che gli accordi di associazione tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Ungheria (4), la Repubblica di Polonia (5) e la Repubblica federativa ceca e slovacca (6), in appresso denominata « RFCS », dall'altra, sono stati firmati il 16 dicembre 1991 ; che, in attesa dell'entrata in vigore di tali accordi, la Comunità ha deciso di applicare, con decorrenza degli effetti il 1° marzo 1992, accordi interinali conclusi con i summenzionati paesi, in appresso denominati « accordi interinali » ;

considerando che gli accordi di cui sopra hanno previsto una riduzione del prelievo e del dazio della tariffa doganale all'importazione di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, dei codici NC 0201 e 0202, entro limiti quantitativi dati ; che, per garantire la regolarità delle importazioni, occorre scaglionare tali quantitativi tra vari periodi dell'anno ;

considerando che è previsto altresì che vengano detratti dai quantitativi disponibili i quantitativi di carni esportati da uno dei tre paesi beneficiari nell'ambito di operazioni triangolari per le quali interviene finanziariamente la Comunità ; che occorre quindi predisporre i meccanismi di calcolo idonei per tener conto di tali operazioni ;

considerando che, ferme restando le disposizioni degli accordi interinali volte a garantire l'origine del prodotto, è opportuno stabilire che la gestione del regime considerato preveda il ricorso ai titoli d'importazione ; che, a tal fine, è d'uopo prescrivere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, in deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2101/92 (8), e del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 giugno 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore delle carni bovine (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 815/91 (10) ; che è inoltre opportuno disporre che i titoli vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione ;

considerando che, ai fini di una gestione efficace del regime, occorre prevedere che la cauzione relativa ai titoli d'importazione rilasciati nell'ambito del regime medesimo sia fissata a 10 ECU/100 kg ; che i rischi di speculazioni nel settore delle carni bovine con riguardo a detto regime induce a stabilire precise condizioni che gli operatori devono rispettare per avvalersi dello stesso ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

(1) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 3.
(2) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 6.
(3) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.
(4) GU n. L 116 del 30. 4. 1992, pag. 1.
(5) GU n. L 114 del 30. 4. 1992, pag. 1.
(6) GU n. L 115 del 30. 4. 1992, pag. 1.
(7) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.
(8) GU n. L 210 del 25. 7. 1992, pag. 18.
(9) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.
(10) GU n. L 83 del 3. 4. 1991, pag. 6.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I quantitativi di carni bovine che possono essere importati per il 1993 nell'ambito dei regimi d'importazione istituiti dall'articolo 14, paragrafo 4 degli accordi interinali, ammontano rispettivamente a:

— 4 400 t per le carni originarie della Polonia,
— 5 400 t per le carni originarie dell'Ungheria,
— 3 250 t per le carni originarie della RFCS.

2. I quantitativi menzionati al paragrafo 1 sono ripartiti nel corso dell'anno come segue:

— 25 % nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo,
— 25 % nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno,
— 25 % nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre,
— 25 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre.

Dai quantitativi disponibili per l'ultimo periodo saranno detratti i quantitativi oggetto di operazioni triangolari di cui agli allegati Xb degli accordi con la Polonia e l'Ungheria e all'allegato XIIIb dell'accordo con la RFCS. Tuttavia, i quantitativi totali disponibili per il 1993 non possono essere inferiori ai quantitativi minimi ivi indicati.

3. Se nel corso del 1993 i quantitativi oggetto di domande di titoli d'importazione presentate per il primo, per il secondo o per il terzo periodo di cui al paragrafo 2 sono inferiori ai quantitativi disponibili, i rimanenti quantitativi vengono aggiunti a quelli disponibili per il periodo successivo.

Articolo 2

1. La riduzione dell'aliquota del prelievo all'importazione e del dazio della TDC è fissato al 40 % dell'aliquota intera applicabile il giorno dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

2. Per poter fruire dei regimi d'importazione:

a) il richiedente di un titolo d'importazione deve essere una persona fisica o giuridica che alla data della presentazione della domanda, deve essere in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato, di aver svolto, nei dodici mesi precedenti un'attività commerciale con i paesi terzi nel settore delle carni bovine e che è iscritta in un registro pubblico di uno Stato membro;

b) la domanda di titolo può essere presentata soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è registrato;

c) la domanda di titolo deve vertere su un quantitativo non inferiore a 15 t di carne in peso del prodotto e non superiore al quantitativo disponibile per il periodo rispettivo;

d) la domanda di titolo e il titolo stesso recano l'indicazione, nella casella 7, del paese di provenienza e, nella casella 8, del paese d'origine; il titolo obbliga ad importare dal paese indicato;

e) la domanda di titolo ed il titolo stesso recano, nella casella 20, una della seguenti diciture:

Reglamento (CEE) nº 3589/92
Forordning (EØF) nr. 3589/92
Verordnung (EWG) Nr. 3589/92
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3589/92
Regulation (EEC) No 3589/92
Règlement (CEE) nº 3589/92
Regolamento (CEE) n. 3589/92
Verordening (EEG) nr. 3589/92
Regulamento (CEE) nº 3589/92;

f) il titolo reca, nella casella 24, una delle seguenti diciture:

— Exacción reguladora y derecho del AAC tal como establece el Reglamento (CEE) nº 3589/92;
— Importafgift og FTT-told i henhold til forordning (EØF) nr. 3589/92;
— Abschöpfung und Zoll des GZT gemäß Verordnung (EWG) Nr. 3589/92;
— Εισφορά και δασμός όπως προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3589/92·
— Levy and CCT duty as provided for in Regulation (EEC) No 3589/92;
— Prélèvement et droit du TDC comme prévu par le règlement (CEE) nº 3589/92;
— Prelievo e dazio della TDC a norma del regolamento (CEE) n. 3589/92;
— Heffing en recht van het GDT overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 3589/92;
— Direito nivelador e direito da pac previstos no Regulamento (CEE) nº 3589/92.

3. In deroga all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2377/80, la domanda di titolo e il titolo stesso possono recare, nella casella 16, una o più sottovoci comprese nelle voci 0201 e 0202 della nomenclatura combinata.

Articolo 3

1. Le domande di titolo possono essere presentate soltanto:

— dal 4 al 9 gennaio,
— dal 1° al 9 aprile,
— dal 1° al 9 luglio,
— dal 1° al 9 ottobre.

2. Qualora un unico interessato presenti più domande relative allo stesso paese d'origine, tutte le sue domande sono irricevibili.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, le domande presentate. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e l'indicazione delle quantità richieste, nonché la menzione dei paesi d'origine dei prodotti.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax, compilando il modulo riportato nell'allegato I qualora siano state presentate domande.

4. La Commissione decide in che misura possa essere dato seguito alle domande di titolo.

Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

5. Fatta salva la decisione di accettazione delle domande da parte della Commissione, i titoli sono rilasciati :

— il 25 gennaio,
— il 26 aprile,
— il 26 luglio,
— il 25 ottobre.

6. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

Articolo 4

1. Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CEE) n. 2377/80.

2. Tuttavia, in ordine ai quantitativi importati alle condizioni definite dall'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, per i quantitativi eccedenti quelli indicati nel titolo d'importazione sono riscossi il prelievo intero e i dazi normali della TDC.

3. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili.

4. In deroga agli articoli 4 e 6 del regolamento (CEE) n. 2377/80, la cauzione relativa ai titoli d'importazione è fissata a 10 ECU/100 kg in peso del prodotto e il periodo di validità dei titoli rilasciati per l'ultimo periodo indicato all'articolo 1, paragrafo 2 scade il 31 dicembre 1993.

Articolo 5

I prodotti saranno immessi in libera pratica su presentazione di un certificato di circolazione EUR1 rilasciato dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni dei protocolli 4 allegati agli accordi interinali.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1992.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

[Applicazione del regolamento (CEE) 3589/92]

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DG VI/D/2 — CARNI BOVINE
Telefax (32-2) 296 60 27

Data Periodo

DOMANDA DI TITOLI DI IMPORTAZIONE A PRELIEVO E DAZIO DELLA TDC RIDOTTI

Stato membro

Paese di origine	Numero d'ordine	Richiedente (nome e indirizzo)	Quantitativo (in tonnellate)
Polonia			
		Quantitativo totale richiesto :	
Ungheria			
		Quantitativo totale richiesto :	
Repubblica federativa ceca e slovacca			
		Quantitativo totale richiesto :	
Totale 3 paesi			

Stato membro : Telefax : .....

Telefono : .....